

**SPETT.LE MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA**

PIAZZA DEL VIMINALE, N.1 - 00184 ROMA (RM)

INVIATA A MEZZO PEC ALL'INIDIRIZZO:

dipps.333a.uc@pecps.interno.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ex. art. 41, comma 4, C.P.A.

**mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato in ottemperanza a quanto
disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. IV, con Ordinanza n.
6708/2019, nell'ambito del ricorso n. 11079/2019.**

Oggetto: Avviso da pubblicarsi con urgenza sul sito web della Polizia di Stato (in relazione alla
procedura volta all'assunzione di 1.851 allievi agenti di Polizia di Stato mediante scorrimento
della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893
allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al Decreto del Capo della Polizia del 18.5.2017).

*

Nell'interesse dei Sig.ri Luana Archilletti, Dario Baruffaldi, Domenico Bove, Antonio Cacciano,
Gianmarco Campisi, Marco Caruso, Noemi Collacchi, Antonio D'Agata, Annalisa Di Giovanni,
Nicolo' Di Girolamo, Simone Francucci, Gianluca Giacchetti, Antonio Iodice, Pietro Landolfo,
Stefania Lavino, Rita Lucia, Giovanni Luca Marotta, Mario Marziani, Caterina Natale, Vincenzo
Natale, Pierpaolo Nigro, Salvatore Palazzo, Ilaria Palma, Valentina Patrizio, Pietro Petrelli,
Luana Puntorieri, Marco Santori, Alessio Spada, Vera Strefezza, Liza Tipa, Stefano Tozzi,
Alessio Umberto Tutolo, Dalila Vanello, Paolo Vitale, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato
Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dello stesso in Roma, via Montevideo n. 10

PREMESSO

1) che i ricorrenti di cui sopra hanno preso parte alla prova scritta nell'ambito del concorso
per il reclutamento di n. 1.148, allievi agenti della Polizia di Stato, di cui 893 posti destinati a
tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato

(candidati c.d. civili) all'esito della quale hanno conseguito un punteggio pari o superiore 8,250/10 ma inferiore a 9.625/10. Pertanto, non sufficiente per accedere alla successive prove di concorso;

2) che, successivamente, ai sensi dell'art. 11, comma 2 – bis, del D.L. 14.12.2018, n. 135 è stata autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico di 893 allievi agenti di Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18.5.2017 (ossia mediante lo scorrimento della sola graduatoria riservata al personale civile);

3) che con Decreto del Capo della Polizia m. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21 è stato indetto un primo scorrimento destinato ai concorrenti che avevano conseguito un punteggio pari o superiore a 8,875/10;

4) che con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 6.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 7.06.2019, è stato indetto un secondo scorrimento destinato ai concorrenti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250;

5) che, malgrado quanto precede, i ricorrenti non sono stati convocati per svolgere la successiva prova di concorso, in quanto, pur avendo conseguito il punteggio ivi indicato per potervi prendere parte (pari o superiore a 8,875/10), non erano in possesso dei nuovi e diversi requisiti ivi previsti: **età inferiore ad anni 26; possesso del diploma di maturità.**

6) che, pertanto, con ricorso al TAR Lazio, n. 11079/2019, i ricorrenti hanno richiesto: *“l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare 1) del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 6.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 7.06.2019 - nonché dei relativi allegati 1 e 2 - con cui è stata disposta la convocazione alle successive prove di concorso (accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale) di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40, nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni e che siano in possesso del diploma di maturità; 2) dell'avviso del 16.07.2019, pubblicato in pari data sul sito della Polizia di Stato, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza*

fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato; **3)** del Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019, pubblicato in data 13.08.2019 con cui sono state approvate le due graduatorie finale di merito - nello specifico: elenco 1 (aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione) ed elenco 2 (aspiranti in possesso dei requisiti per l'accesso al corso di formazione per allievi agenti) - relativamente al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante il primo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40; **4)** di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: **4.1)** il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante il primo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni e che siano in possesso del diploma di maturità; **4.2)** del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età, ovvero l'essere in possesso del diploma di maturità; se del caso, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"), convertito, con modificazioni, dalla L. 11.02.2019, n. 12";

5) che con tale ricorso è stato contestato, in estrema sintesi, che i predetti provvedimenti risultano illegittimi, in quanto, negli stessi è stato (illegittimamente) abbassato il limite di età per accedere al concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato da 30 anni a 26

anni, nonché modificato il relativo titolo di accesso (diploma di maturità anziché diploma di scuola media inferiore).

Ciò in asserita applicazione di quanto disposto dal Dlgs 29.05.2017 n. 95 (entrato in vigore il 17.11.2018) con cui, per quanto di interesse, si era proceduto alla modifica del disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 335/1982. Normativa questa che, tuttavia, risulta applicabile - in conformità ai più basilari principi del diritto, nonché sulla scorta di quanto espressamente stabilito dall'art. 3, comma 5, del Dlgs 95/2017 - soltanto ai concorsi indetti successivamente alla sua entrata in vigore. Mentre, per converso, **non risulta applicabile ai concorsi (ed alle relative graduatorie) che, come quello oggetto di causa, sono stati indetti prima dell'entrata in vigore della riforma in questione.**

Si noti, infatti, che con i decreti impugnati, non è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di allievi agenti di Polizia, bensì è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017. Con la conseguenza che, nel caso di specie, risulta applicabile la normativa ante riforma che, come noto, prevede, quale requisito di accesso quello di avere un'età non superiore ad anni 30 ed essere in possesso del diploma di scuola media.

Del resto, diversamente opinando, si ammetterebbe la legittimità di una modifica ex post dei requisiti di ammissione ad una procedura selettiva che, invece, è stata da sempre ritenuta illegittima dalla giurisprudenza. La quale, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che l'amministrazione che intende restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a posti di pubblico impiego ha l'onere di indicare già nel bando di concorso, in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere alla modifica e/o all'integrazione "ex post" dei predetti requisiti (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.04.2017, n. 1607);

6) che alla camera di consiglio del 15.10.2019 è stata discussa l'istanza cautelare con cui i ricorrenti avevano richiesto, in buona sostanza, di poter prendere, con riserva, alle successive prove di concorso;

7) che con ordinanza n. 6708/2019 del 16.10.2019 il TAR Lazio, Roma. Sez. I Quater:

- ha ammesso con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 335/1982;
- ha ritenuto opportuno estendere il ricorso anche a tutti i soggetti indicati nelle graduatorie allegate al Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019 (ossia a tutti i soggetti i cui **nominativi risultano indicati nelle graduatorie finali di concorso**) da notificarsi mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di un sunto del ricorso e degli estremi della predetta ordinanza cautelare;

TUTTO CIO' PREMESSO

in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio (che, peraltro, impone il predetto adempimento entro il termine perentorio di 40 giorni, decorrenti dal 16.10.2019, inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione resistente)

SI CHIEDE

- di pubblicare sul sito WEB della Polizia di Stato la presente istanza, nonché di rilasciare, all'esito, attestazione di avvenuta pubblicazione;

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare l'Avv. Antonio De Angelis ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: segreteria@studiolegaledpa.com.

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 24.10.2019

Avv. Antonio De Angelis